



CITTA' DI MASSAFRA

SINDACO

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N. 3 del 16/02/2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - DIVIETO DI STAZIONAMENTO IN ALCUNE PIAZZE E VIE DELLA CITTÀ DI MASSAFRA, CHIUSURA AREE PUBBLICHE, CIMITERO, AREA FITNESS, SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;

Visti in particolare l'art. 1, comma 5, del predetto D.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo cui “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”; • l'art. 1, comma 10, lettera gg), del medesimo D.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo cui “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00; ... “;

Viste le direttive emanate in materia di igiene e sanità dal Presidente della Giunta Regionale Puglia aventi ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate ad attuare misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.”;

Vista la circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno prot. 0073031 del 20 novembre 2020 con la quale sono state fornite indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 9, lettera gg), del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (contenente una norma analoga a quella dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021);

Visti, altresì l'art.50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 32 c. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Preso atto dell'incremento dei casi di positività al Covid-19 registrato nella Città di Massafra a partire dal mese di gennaio 2021, come da comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Asl Massafra, agli atti dell'Ente, in cui, tra l'altro, si suggerisce di valutare gli eventuali provvedimenti di Sanità Pubblica da intraprendere, come la chiusura delle Scuole per un periodo di 12/14 giorni al fine di limitare i contagi;

Considerato che:

alcune zone della città si caratterizzano per la presenza di un notevole numero di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento misto, o costituiscono centro di aggregazione, determinando situazioni di mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale,

come evidenziato nelle relazioni di intervento delle FF.OO. e della Polizia Locale della Città di Massafra;

Ritenuto che:

necessario disporre il divieto di stazionamento nei luoghi di seguito indicati dove, per comportamenti consuetudinari, si verificano situazioni di concentrazione e di aggregazione di persone con la mancata osservanza dell'obbligatorio distanziamento interpersonale, nonché di prevedere la chiusura anticipata degli esercizi commerciali non ricompresi nell'allegato 23 del DPCM del 14.01.2021, al fine di prevenire gli assembramenti e di contenere il rischio di contagio da Covid-19;

Dato atto che:

- è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare, tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus;
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata (dal 17 al 28 febbraio 2021) ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

Dato atto che;

come da comunicazione dell'ASL di Taranto del 16.02.2021 in riferimento ai casi confermati, il rischio di contagio nelle scuole presenta caratteri di significatività tali da indurre in via cautelativa la sospensione delle attività in presenza;

Vista la condivisione dei Dirigenti Scolastici come da documentazione agli atti del 16.02.2021

ORDINA

Dal 17 al 28 febbraio 2021

1. il divieto di stazionamento per le persone nelle vie e aree pubbliche sottoelencate: lottizzazione Sant'Oronzo, Piazza V. Emanuele, Piazza Garibaldi, Piazza Dante, Piazza Scarano, Piazza Croce Rossa, lottizzazione Santa Caterina, Case Italsider, Parco Madre Teresa di Calcutta, piazza Baden Powell, Piazza Nassiriya, Piazza Santi Medici; è fatta salva la possibilità di attraversamento delle aree solo per accedere agli esercizi pubblici e agli esercizi commerciali legittimamente aperti, nonché alle abitazioni private comprese nell'area e per il deflusso dall'area;
2. La chiusura del Cimitero Comunale;
3. La chiusura con contestuale divieto di utilizzo dell'area fitness via Livatino;
4. La chiusura con contestuale divieto di utilizzo dello Skate Park sito in Piazza Nassiriya;

5. la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo e secondo grado, la sospensione delle attività degli asili nido e delle ludoteche sia pubblici che privati, ricadenti nel territorio del Comune con svolgimento, ove possibile, dell'attività a distanza (c.d. DAD) con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche ;

6. la chiusura dalle ore 18.00 alle ore 5.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. "cassette d'acqua", quelli presenti in uffici e strutture pubbliche, nonché quelli non alimentari;

La violazione dei divieti stabiliti con la presente ordinanza è punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, con la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.000,00.

INFORMA che;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Massafra;

La trasmissione di copia a:

- per gli adempimenti di monitoraggio e verifica al Corpo della Polizia Locale di Massafra.
- S.E. il Prefetto della Provincia di Taranto;
- Questura di Taranto;
- Comando Compagnia Carabinieri;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Asl TA - Dipartimento di Prevenzione;
- Asl Ta – Direzione Generale;
- Associazioni di categoria.

IL SINDACO

*Avv. Fabrizio QUARTO
firmato digitalmente*

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate